



CITTA' DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Provincia di Bergamo

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 414 DEL 25-11-2021

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 25-11-2021 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII - DETERMINAZIONE PARTE STABILE E VARIABILE ANNO 2021 - RETTIFICA DETERMINA N. 12 DEL 02.11.2021

RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2/2021 del 14 Maggio 2021, di nomina quale Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. D, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 "le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa";
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018;

VISTO il C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali e , segnatamente, degli artt. 31 e 32 del medesimo testo contrattuale che disciplinano la costituzione del fondo per le risorse umane ed alla produttività;

RILEVATO che l'art. 31 appena citato stabilisce che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività devono essere determinate annualmente dagli enti;

RILEVATO che deve essere costituito il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 e che lo stesso deve avvenire secondo i criteri previsti dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.5.2018;

CONSIDERATO che, il Comune, per l'anno 2020:

- ha rispettato il pareggio di bilancio;
- ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 e che gli stanziamenti sul bilancio di previsione 2021 – 2023 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a) del CCNL 21.05.2018, è consentito l'incremento delle risorse variabili a valere dall'anno 2020 per un importo pari a € 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 e, a tal fine, i dipendenti in servizio presso il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, alla predetta data, risultavano numero 17 per un aumento delle risorse decentrate pari a € 1.414,40;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 21.5.2018 del Comparto Funzioni Locali, *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004”*;

PRESO ATTO che la differenza tra il costo imputato alle progressioni economiche orizzontali nell'anno 2021 ed il costo attuale degli sviluppi economici delle progressioni è pari ad Euro 1.098,06 e che tale importo viene integrato al fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018;

PRESO ATTO:

- che, con il D.Lgs N. 75/2017, in vigore dal 22 giugno 2017, in attuazione della Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n. 124/2015, sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al D.Lgs. n. 165/2001;
- che, sempre con lo decreto, sono stati anche rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare già con decorrenza 1° gennaio 2017;

CONSIDERATO che le disposizioni di maggiore rilievo dei D.Lgs. n. 74 e n. 75 del 2017, entrati in vigore con la riforma Madia, sono soprattutto le seguenti tre:

- il vincolo per cui le risorse destinate al salario accessorio già dal 01° gennaio 2017 non devono superare il tetto del fondo 2016 e l'abolizione dell'obbligo di considerare indisponibili i posti dirigenziali non coperti alla data del 15 ottobre 2015;
- dallo scorso 1° gennaio 2017, con contestuale abrogazione del co. 236 della Legge n. 208/2015, le risorse per il salario accessorio non devono superare quelle del 2016;
- è venuto invece meno l'obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto di quello assumibile, pertanto, il numero dei dipendenti in servizio nel 2017 non produce più conseguenze sulla consistenza del fondo per le risorse decentrate.

RICORDATO, al tempo stesso:

- che se il fondo del 2016 non poteva infatti superare il 2015 i fondi dal 2011 al 2014, non potevano superare quello del 2010 e dovevano essere ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio;
- a fronte di questa scelta viene invece meno il vincolo della riduzione in misura proporzionale al calo del personale in servizio;
- i fondi per la contrattazione decentrata a partire dal 2015 devono contenere, nella parte stabile, una diminuzione pari al taglio del fondo operato nel 2014 per restare nel tetto di quello del 2010 e per la diminuzione del personale in servizio;
- nel 2016 la riduzione per la diminuzione del personale doveva tenere conto, in riduzione, di quello assumibile, a prescindere dalla effettiva assunzione in servizio; quindi, ci si deve riferire unicamente alle capacità assunzionali riviste nella programmazione, anche tenendo conto dei resti non utilizzati del triennio precedente;
- che come si può dedurre dai dettati normativi sopra riportati, a decorrere dal 1° gennaio 2017: l'anno di riferimento per il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non è più il 2015, bensì il 2016, non viene più richiesto di ridurre il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio;
- che, benché dal 01° gennaio 2017 non venga più richiesto di ridurre annualmente il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio, fissando come limite l'anno 2016, vengono di contro consolidate le decurtazioni apportate in tale anno per effetto dell'applicazione dei previgenti vincoli ex art. 1, co. 236, della Legge n. 208/2015;

RIBADITO, quindi, che nella costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 si dovranno seguire le seguenti disposizioni:

- Il fondo non può superare l'importo determinato per l'anno 2016;
- Non dovranno essere effettuate decurtazioni dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- Tale vincolo non si applica solo al fondo ma ad ogni compenso di trattamento accessorio sempre nel rispetto delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato fornite per l'elaborazione del Conto Annuale (vedi circolare del 27 aprile 2017, n. 19) sulle voci escluse dai limiti anche negli anni precedenti;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 stabilisce al co.3 che *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali...possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”*;

PRESO ATTO che nell'importo unico consolidato di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 Funzioni Locali confluisce “l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa

alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità";

DATO ATTO che la Circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato identificava le risorse per le alte professionalità come risorse ancora da destinare indicando di "sottoporre a certificazione il contratto integrativo lasciando chiaramente identificate, nella presente sezione, le quote ancora da regolare e rinviate ad una negoziazione successiva";

RITENUTO che le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 seppur erroneamente non riportate nella costituzione del fondo del salario accessorio dell'anno 2017 dovessero far parte dell'importo unico consolidato di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 e come tali essere accantonate e rinviate alla successiva negoziazione;

EVIDENZIATO altresì che tale importo unico consolidato resta confermato anche per gli anni successivi;

DATO ATTO che nell'anno 2020 non è cessato alcun dipendente in possesso di retribuzione individuale di anzianità o di assegni ad personam;

DATO ATTO che nell'anno 2020 l'importo delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è stato pari ad Euro € 2.945,22 uguali a quanto stanziato nell'anno 2016 e dello stesso sono residuati Euro 2.945,22 che vanno a confluire sulle risorse di cui all'art. 67 comma 3 del CCNL 21.5.2018;

CONSIDERATO che le somme stanziare negli appositi capitoli del suddetto bilancio di previsione sono entro i limiti delle spese del personale previsti dall'art. 1, comma 557, della L. 296/2006;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 le risorse del salario accessorio anche se stanziare tramite questo atto di determinazione e ad ogni titolo impegnate non possono superare l'equivalente importo dell'anno 2016;

PRESO ATTO, invece:

- che gli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016 sono, contrariamente agli anni passati fino al 2016, soggetti al vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, co.2, del D.Lgs. n. 75/2017;
- che la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con la recente delibera n. 24/2017, ha dichiarato inammissibile la questione massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n.58/2017 confermando quindi il principio di diritto espresso dalla medesima con la precedente deliberazione n. 7/2017, secondo cui " *gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 co.236, Legge n. 208/2015 (ora disciplinato dall'art. 23 co.2, del D.Lgs. n. 75/2017)*";
- che l'art. 1, co. 526, della Legge n. 205/2017 ha apportato le seguenti modifiche all'art. 113 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016), inserendo il co.5-bis " *Gli incentivi di cui alla presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;*"

EVIDENZIATO che l'importo del fondo risorse decentrate anno 2021, rispetta il limite stabilito dalla norma;

CONSIDERATO che il fondo anno 2021, una volta costituito dovrà essere depurato delle poste neutre, poi decurtato dei tagli permanenti e non può superare il fondo 2016, calcolato in analogo modo, al fine di rispettare il primo limite;

EVIDENZIATO che, dopo avere individuato l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale, occorre prendere a riferimento, come limite insuperabile per il fondo anno 2021, l'importo dell'anno 2016;

PRESO ATTO che il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, all'art. 3, ha previsto, con la modifica all'art. 147 del TUEL, un "rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali";

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*" come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto "*Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/2011*";

CONSIDERATO che risulta necessario costituire la parte stabile del contratto decentrato dei dipendenti del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII per l'anno 2020;

CONSIDERATO, che ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;**

VISTA la determina del responsabile del servizio finanziario n. 12 del 02.11.2021 con cui si determinava la parte stabile e la parte variabile del fondo per le risorse decentrate per i dipendenti del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII;

CONSIDERATO che le economie sulle retribuzioni di posizione organizzativa relative all'anno 2020 sono state calcolate erroneamente in quanto non si era tenuto conto della quota liquidata al segretario comunale a titolo di responsabile per il settore affari generali pari ad € 3.016,07, per cui la quota effettivamente risparmiata nel 2020 risulta pari ad € 4.047,86;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.41 del 10.05.2021 con cui venivano rideterminate le retribuzioni delle posizioni organizzative;

VISTI :

- la deliberazione del C.C. n. 17 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2021/2023 e successive variazioni;
- la deliberazione di G.C. n. 47 del 24/05/2021 di approvazione del P.E.G. 2021 con la quale sono state assegnate le Risorse d'Entrata e i Capitoli di Spesa ai Responsabili dei Servizi;
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- l'art.151, comma 4, del T.U.E.L.;

DATO ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene emanato nell'esercizio della potestà e poteri di gestione attribuiti dal D.Lgs n. 267/2000, nonché dallo Statuto;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. Di costituire il fondo delle risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali come da allegato alla presente Determinazione che è parte integrante del presente atto pari a € **51.706,92**;
3. Di dare atto che il fondo per il lavoro straordinario è pari a € **2.945,22**;
4. Di dare atto che le risorse variabili soggette al limite sono pari a € **3.639,22**;
5. Di dare atto che le risorse variabili non soggette al limite sono pari a € **13.517,30**;
6. Di dare atto che il totale del fondo destinate alle posizioni organizzative è pari a € **32.155,01**;
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
8. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2021/2023, esercizio 2021, ed afferenti la spesa del personale e che quindi tali risorse sono stanziare e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio;
9. Di trasmettere copia della presente, unitamente al prospetto allegato, al Revisore del Conti, alle OO.SS e alle RSU aziendali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Simona Ferri

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L., si appone visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione della spesa al Capitolo sopra indicato del Bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ferri Simona

Addì, 25-11-2021

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente determinazione:

- **E' stata pubblicata in copia all'Albo Comunale il 25-11-2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 25-11-2021 al 10-12-2021 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. N. 267 - 18.08.2000.**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to SILVIA ROSSI**

Dalla residenza comunale, addì 25-11-2021

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a quanto disposto dall'art. 18, comma 2 del D.P.R. N. 445/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, _____